

REPERTORIO

DEPOSITATA IL

14/12/2020

SENTENZA N. N. R.G.29112/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

, con il proc. dom. avv.

OPPONENTE

CONTRO

PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Ufficio Territoriale del Governo in Milano corso Monforte 31

CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione a provvedimento di revoca della patente di guida

CONCLUSIONI

Per l'opponente: come da ricorso

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

avverso il decreto di revoca della patente di guida,

n. , prot.M_IT PR_MIUTG del ,

Area III ter, emesso dal Prefetto di Milano a seguito
della sentenza del Tribunale di Milano, sez.IX penale,

n. , con la quale veniva dichiarato estinto
per esito positivo della messa alla prova il reato p. e

A

p. dall'art.590 bis comma 5 n.2 c.p., assorbito il reato di cui all'art.186 comma 2 lett. c cds.

Trattasi di fatti risalenti al 12.4.2016, quando il ricorrente è stato coinvolto in un sinistro stradale, con lesioni gravi, a seguito del quale gli erano state contestate le ipotesi delittuose di cui agli artt.590 bis comma 5 n.2 c.p. e 186 comma 2 lett.c cds.

Dalla lettura della sentenza del Tribunale, sottesa al provvedimento impugnato, emerge che il ricorrente ha effettuato la messa alla prova presso la Cooperativa e che durante il servizio

ha svolto le mansioni assegnate con impegno, continuità e puntualità, riuscendo sempre a portare a termine i compiti assegnati ed instaurando corretti rapporti con gli operatori.

Peraltro non risulta che il ricorrente abbia pregressi procedimenti o condanne penali a suo carico.

Ne consegue che può essere effettuato un giudizio prognostico favorevole circa la futura condotta del ricorrente, mentre la sanzione accessoria della revoca della patente appare irrogata in modo automatico, senza previa considerazione del percorso che ha effettuato il ricorrente, conclusosi con l'esito positivo della messa alla prova e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.

Risulta pertanto che ai sensi dell'art.224 comma 3 cds il Prefetto non ha provveduto al previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge che avrebbero potuto incidere sul giudizio di disvalore insito nel provvedimento afflittivo della revoca della patente, considerato altresi che il ricorrente ha esposto di aver già scontato un anno di sospensione cautelare della patente, al termine del quale ha



conseguito certificato di idoneità alla guida dalla competente Commissione medico-legale.

PQM

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, annulla il provvedimento del Prefetto impugnato. Nulla sulle spese del giudizio. Così deciso in Milano, il 30 novembre 2020

Il Giudice di pace

